

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 915

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2001

—————

Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il Governo ha emanato un decreto-legge recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», conseguente alla situazione internazionale determinatasi a seguito degli avvenimenti dell'11 settembre 2001 (si veda l'atto Senato n. 914). Nel decreto-legge in questione sono contenute alcune disposizioni che, pur confermando l'applicazione della legge penale militare di guerra ai sensi dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, nondimeno stabiliscono la non applicazione, a detta operazione, delle disposizioni sulla procedura penale militare di guerra e quelle concernenti il relativo ordinamento giudiziario.

Contestualmente, l'occasione richiede che si proceda ad alcune modifiche dello stesso codice penale militare di guerra con lo strumento della legge ordinaria, non limitate alla sola operazione multinazionale «*Enduring Freedom*».

Alcune disposizioni sostanziali del codice penale militare di guerra appaiono infatti, con indiscutibile evidenza, contrastanti con i valori costituzionali e altre richiedono un adeguamento all'ordinamento militare ridefinito e alle circostanze di fatto mutate, anche sotto il profilo tecnologico, rispetto a quelle sussistenti all'epoca dell'ormai lontana entrata in vigore del codice penale militare di guerra. Si tratta di ridefinire l'ambito di applicazione di questo codice rispetto, in particolare, alla facilità di comunicazione contemporanea, nonchè di rivisitare alcuni significati derivanti dalle trasformazioni del quadro internazionale.

Inoltre, alcune recenti convenzioni internazionali in materia umanitaria, sottoscritte dal-

l'Italia, ratificate e rese esecutive, ma non ancora tradotte in precisi precetti penali, richiedono di avere pratica applicazione, anche al fine di non prestare il fianco all'addebito di mancato rispetto degli obblighi internazionali che ne derivano.

Si tratta, dunque, di intervenire direttamente sulla legge penale militare con opportune modifiche, adattandola e modernizzandola.

Coerentemente con tali impostazioni, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) adegua la disposizione dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra all'attuale assetto delle Forze armate, nella considerazione che, diversamente da quanto avveniva in passato, grazie agli attuali strumenti di comunicazione le operazioni militari possono essere immediatamente dirette dal territorio nazionale fin nei dettagli e prendendo, altresì, atto che, per ragioni non dissimili, nella spedizione è coinvolto anche il personale che, permanendo nel territorio nazionale, collabora alla stessa per attività di supporto o logistiche.

Con la lettera *b*) del comma 1 si amplia il concetto di «Stato alleato», richiamato dal primo comma dell'articolo 15 del codice penale militare di guerra, equiparando ad esso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.

La lettera *c*) del comma 1 interviene sull'articolo 47 del codice penale militare di guerra, che delimita dal punto di vista oggettivo l'ambito della giurisdizione penale militare. Ciò allo scopo di evitare che, nelle situazioni di conflitto armato, le incertezze, le frammentazioni, le dispersioni e le duplicazioni di giurisdizione, che l'erosione pro-

gressiva della giurisdizione militare di pace ha nel tempo ingenerato, si ripetano e si ripercuotano sulla legge penale di guerra (si rammenta che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione, i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge). Ciò sarebbe produttivo di grave onere e danno per l'organizzazione anche della giustizia ordinaria, con dispersione ulteriore (come un recente noto caso accaduto in Kosovo ha dimostrato) anche di competenza territoriale del giudice penale ordinario, posto che, nei casi di reato commesso all'estero, la competenza per territorio (articolo 10 del codice di procedura penale) è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e, nel caso di pluralità di imputati - tutt'altro che infrequente in una spedizione all'estero - è attribuita al giudice competente per il maggior numero di essi.

Sono, pertanto, considerati offensivi di interessi militari, e perciò reati militari, nel ricorrere di determinate circostanze soggettive (l'appartenere alle Forze armate) e oggettive di tipo militare, una serie di reati altrimenti comuni. Si tratta di assicurare così una tutela comprensiva di tutti i fatti lesivi di interessi attinenti al servizio ed alla disciplina, tali da danneggiare o esporre a concreto pericolo il funzionamento e l'efficienza del corpo di spedizione militare. In questa ottica eccezionale, taluni reati comuni vanno, ricorrendo tali circostanze, ricondotti alla nozione di reato militare, in quanto le relative condotte assumono in tale contesto un particolare rilievo nei confronti dell'interesse militare.

La lettera *d*) del comma 1 sostituisce, in quanto ritenuta incompatibile con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e il I Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, la disposizione di cui all'articolo 165 del codice penale militare di guerra, che prevede che taluni reati gravi commessi dai cittadini italiani contro lo Stato nemico

o i suoi cittadini siano punibili in seguito a disposizione del comandante supremo e solo se lo Stato nemico garantisca parità di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini. La nuova disposizione, prendendo atto della tendenza generale del diritto e della pratica internazionale a sostituire la nozione di guerra con quella di conflitto armato, stabilisce, vista l'*eadem ratio* e le stesse esigenze umanitarie per quel che riguarda i beni protetti dal codice penale militare di guerra, che esso si applica anche al caso di conflitto armato.

Con la lettera *h*) del comma 1 sono abrogati gli articoli 155 e 183 del codice penale militare di guerra, palesemente incostituzionali, per quanto ancora non dichiarati tali. L'articolo 155 del codice penale militare di guerra è da abrogare perchè prevede la possibilità, per il comandante, di dichiarare disertore un militare, anche nel caso di mancata integrazione degli elementi costitutivi previsti dagli articoli 145, 146, primo comma, n. 2, e 151 del codice penale militare di guerra. È, inoltre, incompatibile con le norme internazionali la possibilità prevista dall'articolo 183 del medesimo codice di passare immediatamente per le armi la spia o la persona che commetta un reato contro le leggi e gli usi di guerra, colta in flagrante.

La lettera *e*) del comma 1 stabilisce che la presa degli ostaggi è vietata. Viene così introdotto un reato di cattura di ostaggi, formulato in modo corrispondente, salvi gli adeguamenti resi necessari dal riferimento alla situazione bellica, alla fattispecie prevista dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e riguardanti la cattura degli ostaggi, quale il ricordato I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949.

La lettera *f*) del comma 1 sancisce un aumento della misura della pena edittale stabilita dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra relativo alla violenza perpetrata da militari italiani nei confronti di pri-

vati nemici o da abitanti dei territori occupati contro militari italiani.

Con la lettera *g*) del comma 1, adeguando del pari l'ordinamento italiano alle convenzioni internazionali sul diritto umanitario (articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949), si punisce, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, la commissione di atti di tortura, di trattamenti inumani, di trasferimenti illegali e di altri fatti

vietati dalle convenzioni internazionali, ivi inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime.

E' stata omessa la predisposizione della relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale militare di guerra)

1. Al codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Corpi di spedizione all'estero)*
- Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorchè in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione e, comunque, dal momento in cui inizia l'imbarco.

La legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto operativo e logistico del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio.»;

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.»;

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Costituisce altresì reato militare, ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di

militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- a) la personalità dello Stato;
- b) la pubblica amministrazione;
- c) l'amministrazione della giustizia;
- d) l'ordine pubblico;
- e) l'incolumità pubblica;
- f) la fede pubblica;
- g) la moralità pubblica e il buon costume;
- h) la persona;
- i) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.»;

d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 165. - (*Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati*) - Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.»;

e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

«Art. 184-bis. - (*Cattura di ostaggi*) - Il militare che, per cause non estranee alla guerra, catturi una persona non in armi o in atteggiamento ostile e minacci di ferirla o ucciderla, per costringere la consegna di persone o di cose, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.»;

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;

g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«Art. 185-bis. - (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.»;

h) gli articoli 155 e 183 sono abrogati.

